

PROTOCOLLO D'INTESA
AI SENSI DELL'ART. 23-BIS, COMMA 7, DEL D.LGS 165/2001

TRA

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con sede in Roma, Via Vittorio Veneto n. 56, 00187 Roma, in persona del Segretario Generale, dott. *Paolo Onelli* ;

E

L'Agenzia per le politiche attive del Lavoro (ANPAL) con sede in via Forno, 8 00192 Roma, Corso d'Italia, n. 33 in persona del Presidente, *Maurizio Ferruccio del Conte*,

PREMESSO CHE

- la legge 10 dicembre 2014, n.183, all'articolo 1, comma 3 e comma 4, lett. c), delega il Governo ad istituire, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, un'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome e vigilata dal Ministero;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (di seguito decreto istitutivo) recante *Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*, istituisce l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (di seguito "ANPAL");
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2015, registrato alla Corte dei Conti il 30 marzo 2016, n. 1060, nomina il prof. Maurizio Ferruccio Del Conte presidente dell'Agenzia a decorrere dal 1° dicembre 2015, per la durata di tre anni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 23 bis, comma 7, prevede che "sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto,

possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private.” I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2016 individua, ai sensi dell'art. 4, comma 9 del decreto istitutivo, le risorse umane, finanziarie e strumentali del MLPS e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) da trasferire all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
- con il protocollo d'intesa tra MLPS e ANPAL del 29 dicembre 2016 nel prorogare fino al 31 dicembre 2017 il protocollo d'intesa del 22 settembre 2016 - si è convenuto sul proseguimento delle attività progettuali in corso presso gli Uffici di diretta collaborazione e le Direzioni Generali di questo Ministero da parte di un contingente di sei unità di personale ex INAPP trasferito ad ANPAL, già destinato alle medesime Strutture ministeriali, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7 del D.lgs. 165/2001;

TENUTO CONTO

- che, relativamente a detto personale, occorre disciplinare, ai sensi del richiamato art. 23, bis, comma 7 del D.lgs 165/2001, funzioni, modalità di inserimento e onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico del MLPS e di ANPAL;

ACQUISITO

- da parte di ANPAL il consenso di quattro delle sei unità di personale interessato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE

1. Al fine di proseguire le attività progettuali di comune interesse per ANPAL e MLPS in corso di svolgimento presso gli Uffici di diretta collaborazione e le Direzioni Generali di questo Ministero, il contingente di personale di cui all'allegato prospetto (ALL.1), è assegnato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 23, bis, comma 7, del D.lgs. 165/2001.
2. La Struttura ministeriale di assegnazione è riportata accanto a ciascun nominativo nel richiamato prospetto, che costituisce parte integrante del presente protocollo d'intesa.

ART. 2

TRATTAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO

1. L'ANPAL mantiene per tutto il periodo di assegnazione temporanea la titolarità dei rapporti di lavoro. Il personale assegnato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso ANPAL.
2. Per l'intero periodo di assegnazione, tutti gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli relativi agli oneri riflessi a quelli contributivi e assicurativi, sono a carico e liquidati direttamente da ANPAL.
3. Il servizio svolto dal personale di ANPAL in assegnazione temporanea presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è considerato, a tutti gli effetti, quale servizio prestato presso la medesima Agenzia. A tal fine i dipendenti ANPAL in assegnazione temporanea sono tenuti, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio cui sono assegnati, a raccordarsi periodicamente con la direzione generale dell'ANPAL ed a

riferire in relazione all'attività svolta, nonché a redigere e trasmettere alla suddetta direzione generale una relazione semestrale sulle attività svolte.

4. I dipendenti ANPAL in assegnazione temporanea sono inoltre tenuti a partecipare, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio cui sono assegnati, alle iniziative di formazione promosse dalla medesima Agenzia.
5. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

Art. 3

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

1. L'organizzazione del lavoro e delle attività sono di competenza e responsabilità dei responsabili degli Uffici ministeriali di assegnazione.
2. I responsabili assicurano gli adempimenti connessi alla gestione del personale loro assegnato (presa servizio, rilevazione presenze/assenze). La presenza in servizio del personale ANPAL in assegnazione temporanea presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è attestata, anche per motivi di sicurezza delle sedi ministeriali, mediante strumenti di rilevazione automatica. A tal fine, il responsabile della struttura presso cui è assegnato il lavoratore è tenuto a comunicare alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – UPD, entro 5 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del presente protocollo, l'elenco nominativo dei dipendenti assegnati con i relativi numeri di badge (tesserino per la rilevazione automatizzata delle presenze).
3. I responsabili degli Uffici del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini della liquidazione del trattamento economico spettante al personale loro assegnato, comunicano in via telematica alla Direzione Generale di ANPAL i dati relativi alle presenze mensili entro i primi 5

giorni del mese successivo. L'ANPAL si impegna ad aggiornare e comunicare periodicamente ai dipendenti interessati e alla struttura di assegnazione temporanea, la situazione relativa alle ferie e ai permessi usufruiti di ciascun dipendente.

Art. 4

SERVIZIO FUORI SEDE

1. Nell'ambito delle attività previste dai progetti di assegnazione, il personale ANPAL può essere ammesso al servizio fuori sede. Gli eventuali oneri di missione sono a carico di ANPAL. A tal fine il responsabile della struttura ministeriale di assegnazione del lavoratore comunica a ANPAL l'esigenza di prestare servizio fuori sede con trattamento di missione, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'evento. L'ANPAL, verificata la disponibilità finanziaria e la coerenza della missione con le attività oggetto del progetto, comunica la eventuale autorizzazione e predispone i conseguenti atti.

Art. 5

DURATA

1. Il presente protocollo d'intesa ha validità fino al 31 dicembre 2017. Alla scadenza, ricorrendone le condizioni di fatto e di legge può essere rinnovato.

Art. 6

DISPOSIZIONI FINALI

1. Eventuali rientri anticipati in ANPAL devono essere tempestivamente comunicati al Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Struttura ministeriale di assegnazione.
2. Per ciascuno degli ambiti progettuali identificati, con appositi scambi di

note, le parti (referenti delle Direzioni Generali e referenti ANPAL), si impegnano a specificare un dettagliato programma di attività. I programmi di attività sono trasmessi al Segretariato generale del Ministero e all'ANPAL.

3. Con successivo scambio di note del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Presidente dell'ANPAL saranno definite le modalità atte a valutare l'andamento delle attività e alla programmazione delle iniziative volte a sviluppare la collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in un'ottica di sostenibilità e di valorizzazione continua delle rispettive missioni istituzionali.

**Per il MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI**

Il Segretario Generale
Paolo ONELLI

**Per l'AGENZIA NAZIONALE
PER LE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO (ANPAL)**

Il Presidente
Maurizio Ferruccio DEL CONTE

Allegato n. 1

PERSONALE ANPAL ASSEGNATO AL MLPS				
	Struttura di assegnazione presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali	Nominativo	Qualifica e livello	Tipologia contratto
1	Segreteria Tecnica del Ministro	LANG Tiziana	Ricercatore III livello professionale	tempo indeterminato
2	Autorità di Audit	MAZZONI Federica	Collaboratore amministrativo V livello professionale	tempo indeterminato
3	Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione	SESTO Emiliano	Collaboratore amministrativo VII livello professionale	tempo indeterminato
4	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	CUCCIARI Claudio	Collaboratore amministrativo V livello professionale	tempo indeterminato